

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

(PINTO)

di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

(V. Stampato n. 1863)

*approvato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)
del Senato della Repubblica il 5 marzo 1997*

(V. Stampato Camera n. 3383)

*modificato dalla XIII Commissione permanente (Agricoltura)
della Camera dei deputati l'11 giugno 1997*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 giugno 1997*

Classificazione delle carcasse bovine in applicazione
di regolamenti comunitari

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

*(Classificazione e marchiatura
delle carcasse)*

1. Le carcasse o mezzene di bovini adulti macellati negli stabilimenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modificazioni, e classificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990, sono identificate mediante marchiatura o etichettatura ad opera dei tecnici classificatori di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 maggio 1996, n. 482, secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla presente legge.

2. La rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse o mezzene classificate è effettuata dai titolari degli stabilimenti di cui al comma 1 e dagli altri soggetti indicati dalla specifica normativa comunitaria, che provvedono altresì alla trasmissione dei dati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 2.

(Regolamento di attuazione)

1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalità, i limiti e le procedure relativi:

a) al tipo di marchiatura o etichettatura da utilizzare per la classificazione delle carcasse, ai sensi dell'articolo 1, comma 1;

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*(Classificazione e marchiatura
delle carcasse)*

1. *Identico.*

2. La rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse o mezzene classificate è effettuata dai titolari degli stabilimenti di cui al comma 1 e dagli altri soggetti indicati dalla specifica normativa comunitaria, che provvedono altresì alla trasmissione dei dati al Ministero **per le politiche agricole.**

Art. 2.

(Regolamento di attuazione)

1. Il Ministro **per le politiche agricole**, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalità, i limiti e le procedure relativi:

a) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

b) ai criteri per la individuazione dei soggetti obbligati ed ai metodi per la rilevazione dei prezzi, nonchè alle procedure per la diffusione dei relativi dati.

Art. 3.
(*Sanzioni*)

1. Salvo che il fatto **non** costituisca reato, il tecnico classificatore, o il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione delle carcasse e mezzene di bovini adulti macellati previsto dalla normativa comunitaria, ovvero effettua tali operazioni in maniera difforme dal vero o utilizza una marchiatura o etichettatura diversa da quella prevista dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Della violazione accertata, quando il tecnico classificatore sia iscritto ad un albo professionale, è data notizia all'ordine professionale competente, per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, che nei casi più gravi possono consistere nella sospensione o nella revoca dell'abilitazione professionale.

2. Salvo che il fatto **non** costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

Art. 4.
(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) *identica*.

Art. 3.
(*Sanzioni*)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico classificatore, o il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione delle carcasse e mezzene di bovini adulti macellati previsto dalla normativa comunitaria, ovvero effettua tali operazioni in maniera difforme dal vero o utilizza una marchiatura o etichettatura diversa da quella prevista dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Della violazione accertata, quando il tecnico classificatore sia iscritto ad un albo professionale, è data notizia all'ordine professionale competente, per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, che nei casi più gravi possono consistere nella sospensione o nella revoca dell'abilitazione professionale.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

3. Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29, è abrogato.

Art. 4.
(*Entrata in vigore*)

Identico.